



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

seduta del _____		odg n° _____	
Struttura proponente:	Responsabile del procedimento:	Cod. pratica:	
OGGETTO: Mobilità Erasmus A.A. 2011/2012 – Richiesta dello studente Andrea La Mantia di rettifica parziale del verbale del CCL in Scienze Politiche del 19 dicembre 2012, relativamente alla convalida di una disciplina sostenuta presso l'Università della Coruña.			

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSA

Il "Regolamento d'Ateneo per la Disciplina del programma Comunitario LLP/Erasmus e per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero (*Visiting Students*)", approvato nell'ultima versione nella seduta del Senato Accademico del 26 ottobre 2010, definisce al punto 9, tra l'altro, le modalità di riconoscimento accademico dei CFU acquisiti dallo studente in mobilità Erasmus nel corso della sua esperienza all'estero.

I programmi di mobilità internazionale si basano sul presupposto che – secondo il principio comunitario della libera circolazione in Europa – ogni studente può, sulla base di accordi preventivi (*Bilateral Agreement*) che hanno come riferimento un docente della propria università e un docente dell'università ospitante, svolgere un periodo del proprio corso di studi presso un'altra università europea, frequentando i corsi e sostenendo esami, a fronte dei quali vengono riconosciuti gli stessi CFU che lo studente avrebbe ottenuto in caso di frequenza nel proprio Paese.

In nessun modo, quindi, nel rispetto del principio generale della libera circolazione all'interno dell'Unione, lo studente che svolge all'estero una parte del proprio corso di studi può essere soggetto al riconoscimento parziale o tardivo dei CFU conseguiti all'estero che, come chiaramente indicato nel *Learning Agreement*, devono essere convalidati in misura esattamente corrispondente a quelli che avrebbe conseguito per le corrispondenti discipline, se seguite e sostenute nell'università di appartenenza.

Tuttavia, considerata la pluralità dei corsi di studio e degli Istituti di Istruzione Superiore esistenti in ambito europeo, è altamente improbabile che il numero di crediti e i risultati di apprendimento di una singola unità formativa siano perfettamente coincidenti, anche per corsi di studio analoghi o omologhi.

Deve, pertanto, pur nel rispetto delle specificità didattiche dei Corsi di Studio, essere usata la massima flessibilità nel riconoscimento dei crediti ottenuti in un altro contesto formativo, mirando ad un "equo riconoscimento" piuttosto che ad un'equivalenza perfetta. Ciò esclude, per esplicita direttiva della competente Agenzia europea, la richiesta agli studenti, al rientro dall'estero, di ulteriori attività integrative o di altre forme di accertamento supplementare.

A tale scopo, le tre parti interessate – l'istituto di appartenenza dello studente, l'istituto ospitante e lo studente stesso – sono tenuti a sottoscrivere un *Learning Agreement* per la mobilità, prima che quest'ultima abbia inizio. Se le condizioni previste nel *Learning Agreement* sono state soddisfatte,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

il riconoscimento dei crediti da parte dell'università di appartenenza dello studente deve avvenire automaticamente.

In tale ottica il *Learning Agreement* riporta chiaramente il prospetto delle attività programmate con l'equivalenza dei crediti da riconoscere allo studente da parte dell'istituto di appartenenza al termine dell'esperienza all'estero ("*Somma crediti ECTS*").

Lo stesso *Learning Agreement* contiene inoltre una dichiarazione debitamente firmata dal docente, responsabile dell'accordo di mobilità Erasmus, in cui si riporta: "*(...) confermo che tale programma di studi è stato da me verificato sulla base delle informazioni dell'Università ospitante e che la proposta di equivalenze è da ritenersi congrua*".

Altresì, accade frequentemente che, in base all'organizzazione delle singole università, lo studente, una volta all'estero, si trovi nella condizione di dover apportare delle variazioni al *Learning Agreement* concordato. Quest'ultimo può essere modificato e la versione modificata deve essere nuovamente sottoscritta, entro un termine concordato, dalle stesse tre parti interessate, in tempo utile perché lo studente possa seguire i corsi e sostenere i relativi esami all'estero.

In ogni caso, è assolutamente contrario alle disposizioni comunitarie prevedere che lo studente effettui, al suo rientro, esami per discipline di cui abbia seguito i corsi e già sostenuto esami all'estero.

Il diritto per lo studente al pieno riconoscimento accademico dei crediti acquisiti, secondo quanto previsto dal *Learning Agreement*, senza dover essere sottoposto ad altre prove per l'accertamento del profitto, è espressamente definito negli Allegati 1 e 2 alla "ECTS - Guida per l'utente", edita dalla Commissione Europea nel 2009, a cura di C Grano e A. Ricci dell'Agenzia Nazionale LLP, ristampata nel 2012, nell'ambito della Campagna di informazione sul Processo di Bologna 2011/2013, che si allega.

ISTANZA DELLO STUDENTE

E' stata inoltrata al Magnifico Rettore - e per conoscenza al Senato Accademico - una richiesta da parte dello studente Andrea LA MANTIA, iscritto al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – indirizzo Relazioni internazionali, presso la Facoltà di Scienze Politiche, matricola n. 0579525, volta ad ottenere la rettifica parziale di quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea interclasse in Studi Europei e Relazioni internazionali, nella seduta del giorno 19 dicembre 2012, ai punti 3 – Studenti Erasmus e 4 – Provvedimenti studenti.

La pratica è relativa al periodo di studi svolto e agli esami sostenuti dallo studente, in qualità di vincitore di posto di mobilità Erasmus, presso l'Università della Coruña in Spagna, nell'Anno Accademico 2011/2012.

Da una verifica della documentazione inoltrata dallo studente risulta che:

- Dall'estratto del sopra citato verbale del CCL, allegato in copia, si evince che, sulla base del *Learning Agreement*, del *Learning Agreement Changes* e del *Transcript of Record*, inoltrati al CCL dallo studente, sono stati deliberati la convalida e il contestuale inserimento nel piano di studi dello studente, tra le altre convalidate, della materia "SOCIOLOGIA GENERALE", crediti 12, con voto 24/30.
- Dal piano di studi del Corso di Laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali – curriculum Relazioni internazionali, cui lo studente è iscritto, si evince che la disciplina "SOCIOLOGIA GENERALE" è materia non presente nel piano di studi previsto e seguito dallo studente e, pertanto, la convalida è stata effettuata come materia di altro



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

corso di laurea, i cui crediti non concorrono al conseguimento del titolo di studio, in quanto aggiuntivi.

- La materia sostenuta in Spagna, come certificato dal *Transcript of Records* rilasciato dall'Università della Coruña, è "INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA" (6 ECTS)
- Nel *Learning Agreement Changes*, concordato dallo studente con il docente Coordinatore dell'Accordo Erasmus con l'Università della Coruña, Professor Cyrus Rinaldi, e da questi approvato e firmato, avente data 09.01.2012, viene trascritta, come proposta di riconoscimento dell'attività didattica, la disciplina "SOCIOLOGIA GENERALE", 12 CFU, per la disciplina impartita presso l'Università della Coruña, denominata "INTRODUCCION A SOCIOLOGIA", 6 ECTS.
- La materia presente nel sopra citato piano di studi, di cui lo studente, in data 10.09.2012, ha inoltrato richiesta di convalida al CCL, è invece, nella corretta e completa trascrizione per esteso, "SOCIOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA GIURIDICA E METODI DI RICERCA CRIMINOLOGICA" (secondo anno, 12 CFU, codice 15302)
- La disciplina che è indicata, con la denominazione di "SOCIOLOGIA GENERALE" non è presente, all'atto della approvazione del *Learning Agreement Changes*, nel piano di studi previsto e seguito dallo studente.
- L'unica disciplina presente nel piano di studi dello studente, assimilabile a "SOCIOLOGIA GENERALE", come trascritta dallo studente nel *Learning Agreement Changes*, all'atto della sua approvazione, è "SOCIOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA GIURIDICA E METODI DI RICERCA CRIMINOLOGICA".
- L'ultimo punto dell'allegato 2 della "ECTS - Guida per l'utente" edita dalla Commissione Europea nell'ambito della campagna di informazione sul processo di Bologna 2011/2013, così recita: "(...) Se i crediti acquisiti all'estero sono riconosciuti come crediti aggiuntivi, si viene meno all'impegno al pieno riconoscimento accademico; lo si può fare solo se lo studente acquisisce all'estero un numero di crediti superiore a 30/60." 30 per un semestre, 60 per un anno. Nella fattispecie lo studente ha acquisito, per 10 mesi di permanenza equivalenti ad un anno, soltanto 51 crediti di cui, in atto, 12 aggiuntivi.
- Lo studente segnala infine che la propria data di nascita è il 21/08/1991 e non il 21/08/1987, come erroneamente riportato nell'estratto del verbale del CCL.

ALLEGATI:

- a. "Regolamento d'Ateneo per la Disciplina del programma Comunitario LLP/Erasmus e per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero (Visiting Students)"
- b. "ECTS – Guida per l'utente", pagg. 29 e 30
- c. Nota della Commissione Europea del 16 dicembre 2012, pag. 2
- d. Nota del Rettore sul riconoscimento accademico, Prot. N. 83221 del 13.11.2012
- e. Istanza dello studente Andrea LA MANTIA, corredata da documentazione (*Learning Agreement*, *Learning Agreement Changes*, *Transcript of Records*, richiesta di convalida al CCL, piano di studio)

Tanto premesso, si sottopone alla valutazione autonoma del Senato Accademico, la richiesta avanzata dallo studente di avere riconosciuta la convalida e il contestuale inserimento nel piano di studi dello studente, tra le altre convalidate, della materia "INTRODUCCION A SOCIOLOGIA" come "SOCIOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA GIURIDICA E METODI DI RICERCA CRIMINOLOGICA", crediti 12, procedendo alla rettifica parziale di quanto deliberato in proposito dal Consiglio di Corso di Laurea interclasse in Studi Europei e Relazioni internazionali, nella seduta del giorno 19 dicembre 2012, ai punti 3 – Studenti Erasmus e 4 – Provvedimenti studenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Responsabile del procedimento

[Handwritten signature]

Il Dirigente

[Handwritten signature]

Il Senato Accademico

visto.....

visto.....

vista la proposta del Responsabile del procedimento;
sentita la relazione del Coordinatore della Commissione;
all'unanimità,

DELIBERA
